

R.C.E.  
Avv. Sozzi  
Ricorrente

LAVORO



N° 3082/10 R.G.  
N° 2810 CRON.  
1.6.11  
ASSEGNATA A SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE LAVORO

La dott.ssa CHIARINA SALA in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3082/10 R.G. promossa da:

**COLLEGA APPRENDISTA** con i proc. dom. avv.ti Cosimo Francioso, Giovanni Sozzi e Alessia Bellini c.so Italia 8, Milano

RICORRENTE

contro:

IBM ITALIA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore con i proc dom avv Andrea Vischi, e avv Francesco Pedroni via Montenapoleone 18 Milano

CONVENUTO

Oggetto: apprendistato professionalizzante

In fatto e in diritto:

Le domande attrici meritano accoglimento sulla base delle seguenti considerazioni.

cl

Con il ricorso introduttivo la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio Ibm Italia spa per chiedere al giudice, previo l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatole il 21.9.2009, la condanna della società convenuta alla reintegrazione in servizio della ricorrente , oltre al pagamento del risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione sulla base del parametro mensile di euro 2.000,00.

A sostegno di quanto rivendicato la parte ricorrente ha sostenuto di essere stata assunta dalla società convenuta in data 2.4.2007 con contratto di apprendistato finalizzato all'acquisizione della qualifica IT professional con mansione iniziale di technical services e a partire dalla fine del 2008, con mansioni di referente marketing della linea servizi IBM & facility non ricevendo più di fatto alcun tipo di formazione già dall'aprile 2009, ma assumendo anzi un ruolo autonomo di responsabile marketing.

Secondo la parte ricorrente inoltre la lavoratrice né aveva mai partecipato ad alcun corso di formazione esterno all'azienda, né aveva mai svolto mansioni orientate all'acquisizione della qualifica It professionl essendo stata invece orientata alle mansioni di marketing.

Pertanto la parte ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del contratto di apprendistato con conseguente illegittimità del licenziamento intimato dalla parte convenuta al termine dei 30 mesi previsti dal contratto.

Ritualmente costituitasi la parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo la legittimità del contratto di apprendistato sottoscritto dalle parti, evidenziando, in particolare, da una parte che la ricorrente seguiva i corsi e partecipava alle attività formative sia esterne che interne previste dal progetto, dall'altra che l'assegnazione all'ufficio marketing del 2008 era stata richiesta dalla stessa ricorrente, escludendo in ogni caso l'attribuzione alla stessa di ruoli di responsabilità.

Come emerge dai documenti in atti effettivamente la ricorrente era stata assunta in data 2 aprile 2007 con mansioni di Technical services trainee in forza di un contratto di apprendistato per alta formazione della durata di 30 mesi nell'ambito del progetto "Master Universitario in Gestione aziendale" del Politecnico di Milano: tale progetto era finalizzato al conseguimento della mansione "It Professional" mediante l'erogazione di prestazioni lavorative e la partecipazione a corsi di formazione.

In particolare il piano formativo individuale (doc. 3 parte attrice) prevedeva un totale di 450 ore di formazione da realizzarsi in impresa, anche in alternanza e in collegamento con le attività di aula, e 400 ore di formazione da realizzarsi presso l'istituzione formativa a carico del MIP (Politecnico di Milano) articolata in un percorso comune di 44 giornate di formazione in aula e in un percorso specialistico di 6 giornate; lo stesso piano formativo individuale, inoltre, prevedeva l'affiancamento alla sig.ra **TESTA 6** quale tutor aziendale.

Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, il contratto di apprendistato risulta conforme a quanto previsto dal d.lgs. 276/03 che, nel predisporre una trilogia di tipi contrattuali riconducibili all'apprendistato, ha in particolare insistito nel sottolineare la natura formativa del contratto di apprendistato stesso.

Tuttavia le risultanze istruttorie prevalenti hanno rivelato l'assenza, soprattutto nel secondo periodo, ovvero a partire dal marzo 2009, di attività formativa, e conducono ad escludere, in particolare, anche l'assistenza effettiva di un tutor.

Infatti la **TESTE 1**, dipendente di IBM dal 1988 con mansioni di marketing manager, ha dichiarato di aver lavorato con la ricorrente nel 2009 nell'ambito del settore global technology services, precisando che inizialmente la sig.ra **APPRENDISTA** era affiancata alla sig.ra **TESTE 2** che faceva parte dello stesso gruppo; tuttavia la teste ha evidenziato che, dopo l'uscita della stessa **TESTE 2** dall'azienda, la ricorrente aveva sostanzialmente sostituita quest'ultima, svolgendo la stessa attività della medesima rimanendo pertanto priva di affiancamento; la teste ha dichiarato che in particolare la sig.ra **APPRENDISTA** si era occupata dell'organizzazione dell'evento dedicato al servizio BCRS, anche se la ricorrente non poteva considerarsi propriamente una responsabile marketing per un'area strategica, ma, nell'ambito del gruppo, era semplicemente responsabile del servizio BCRS in quanto era l'unica persona che si occupava del predetto servizio, ricevendo comunque il supporto del marketing centrale; la

medesima teste ha inoltre dichiarato che finché la ricorrente lavorava insieme alla sig.ra TESTE2 era quest'ultima che forniva alla sig.ra APPRON BISTA un quadro generale delle modalità di lavoro del gruppo indicandole le relative necessità di relazionarsi, mentre successivamente la ricorrente non aveva più alcun tutor, pur facendo riferimento, ma solo in caso di necessità, al responsabile TESTE3 o al resto del gruppo.

Anche il teste TESTE3, dipendente della società convenuta con mansioni di responsabile del marketing della divisione servizi, ha dichiarato che la ricorrente nel corso del 2008 era stata affiancata dalla sig.ra TESTE2, ma che successivamente alle dimissioni di quest'ultima avvenute all'inizio del 2009, era venuto meno l'affiancamento diretto, pur permanendo il ruolo di tutor dello stesso TESTE3 che, da un lato insegnava alla stessa ricorrente il contenuto dell'attività di marketing, le modalità di lavoro in azienda e di relazione con le altre divisioni, dall'altro verificava l'andamento dell'apprendistato; lo stesso teste ha altresì confermato che la ricorrente si occupava del servizio BCRS come focal point all'interno della divisione marketing servizi, escludendo in ogni caso che la stessa lavorasse in assoluta autonomia: infatti, come riferito dal teste, nessuno dei dipendenti che rispondevano al sig TESTE3 aveva autonomia nell'organizzazione di un evento, essendo questa attività di competenza della divisione marketing centrale; il medesimo teste ha altresì precisato che come focal point all'interno della divisione servizi la ricorrente realizzava una più agevole

comunicazione tra il settore vendite e il settore marketing centrale al fine di filtrare le relative richieste.

Il teste **TESTE 4**, dipendente della convenuta con funzioni di dirigente all'interno della divisione BCRC ha confermato che la ricorrente aveva lavorato nell'ambito della divisione di **TESTE 3**, dovendosi relazionare con il marketing centrale e con la forza vendita; in particolare il medesimo teste ha dichiarato che il sig **TESTE 5**, che faceva riferimento direttamente al teste stesso, si occupava sostanzialmente dei contenuti marketing e si interfacciava con la ricorrente che a propria volta doveva verificare che alcune attività reputate necessarie fossero state svolte in modo puntuale, mandando successivamente comunicazione alle varie funzioni; il medesimo teste ha inoltre confermato che la ricorrente svolgeva le stesse attività prima svolte dalla signora **TESTE 2** anche se quest'ultima aveva una maggiore autonomia nel gestire le proprie attività nell'ambito della divisione marketing, avendo in passato organizzato di propria iniziativa eventi relativi ad altri contesti.

Anche il teste **TESTE 5**, dipendente della convenuta con mansioni di consulenza ai servizi informativi, per la continuità operativa e per il ripristino dei disastri informatici, ha confermato che la ricorrente svolgeva un ruolo di collegamento tra il gruppo BCRC servizi e la direzione marketing servizi; in particolare nella preparazione del summit sul tema della continuità operativa e disastri informatici ricollegabile alla promozione dei servizi

BCRS, la ricorrente si occupava della comunicazioni con i clienti, della definizione del logo e della pagina di presentazione da proporre ai clienti, mentre lo stesso teste si occupava degli aspetti inerenti alla ricerca dei relatori, alla definizione degli argomenti e dell'agenda; il medesimo teste ha altresì dichiarato da una parte che la ricorrente faceva riferimento a **TESTE 3**, responsabile della direzione marketing servizi, dall'altra che la stessa ricorrente era stata affiancata dalla sig.ra **TESTE 2** fino a marzo 2009, epoca in cui la stessa **TESTE 2** aveva rassegnato le proprie dimissioni; successivamente il teste ha confermato di aver avuto contatti direttamente con la ricorrente, ma che in caso di problemi riferiva direttamente al responsabile marketing servizi **TESTE 3**, che del resto, riceveva anche in copia le comunicazioni inviate dalla stessa ricorrente. Conseguentemente le risultanze istruttorie hanno per lo più evidenziato che la ricorrente ha ricevuto formazione tramite affiancamento con il tutor solo in un primo periodo attraverso l'affiancamento della sig.ra **TESTE 2**, mentre dal marzo 2009 la ricorrente ha lavorato sostanzialmente da sola pur dovendo comunque far sempre riferimento al sig. **TESTE 3** quale responsabile della direzione marketing servizi (d'altro canto anche la sig.ra **TESTE 2** quando era presente faceva riferimento al medesimo **TESTE 3**): pertanto la ricorrente non solo non è più stata affiancata da un tutor a partire dal marzo 2009 al contrario di quanto previsto dal piano formativo, ma a partire dallo stesso periodo la ricorrente ha addirittura assunto il ruolo di Mktg

Manager per i servizi IBM di Business Continuity& Resiliency (BCRS) come risulta evidente dalle relazioni mensili redatte dalla ricorrente e sottoscritte dal responsabile **TESTE 3** (doc 9 parte ricorrente) che in sede di deposizione testimoniale ha pienamente riconosciuto la provenienza.

Proprio la valutazione complessiva da un lato del venir meno dell'affiancamento del tutor con l'uscita della sig.ra **TESTE 2** e dall'altro dell'assunzione come si è osservato del ruolo di Mktg Manager rilevabile dalla suddetta documentazione dal marzo 2009 consente di ravvisare almeno da quel periodo una sostanziale autonomia della ricorrente non più compatibile con la posizione tipica dell'apprendistato ancorché nell'ambito della tipologia dell'apprendistato professionalizzante; il fatto che si trattasse di un incarico nell'ambito del marketing e non del ruolo di It professional da conseguirsi all'esito dell'apprendistato stesso non muta le precedenti conclusioni perchè trattasi in ogni caso dell'affidamento di un ruolo di responsabilità che esclude in radice la posizione di apprendista.

La circostanza poi di relazionare direttamente al responsabile marketing **TESTE 3** avvalora ancora di più la suddetta ricostruzione.

Infine va considerato che anche sotto un altro profilo non risultano adempiuti gli obblighi previsti dal contratto di apprendistato in quanto è emerso che la ricorrente non ha neppure svolto le 450 ore di formazione in azienda previste dallo stesso piano: circostanza quest'ultima che avvalora le sopra svolte



considerazioni in quanto evidentemente la ricorrente non necessitava per svolgere l'incarico di cui sopra di particolare formazione.

A tale proposito, in particolare, si rileva che è risultato pacifico tra le parti lo svolgimento di 268 ore di formazione in azienda anteriormente al marzo 2009 comprensive delle 32 ore di formazione in azienda (doc 5 parte attrice): tuttavia la documentazione prodotta in atti non è risultata idonea a provare che, successivamente al marzo 2009, si fosse portato a compimento il piano formativo previsto: del resto anche il teste **TESTE 3** ha dichiarato che negli ultimi sei mesi la formazione orientata all'acquisizione delle caratteristiche professionali relative all'integrazione verso altre funzioni, all'organizzazione di meeting e incontri e alla definizione delle varie attività necessarie per la buona riuscita di un evento, formazione per la quale svolgeva sessioni settimanale o quindicinali negli ultimi sei mesi è risultata maggiormente spalmata all'interno dell'attività giornaliera.

Pertanto la convenuta non ha fornito una prova idonea dell'adempimento del percorso formativo che si era impegnata a svolgere nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante

Conseguentemente alla luce delle sopra esposte osservazioni quantomeno dal marzo 2009 il rapporto di lavoro in essere tra le parti doveva considerarsi svincolato dal rapporto di apprendistato professionizzante per la incompatibilità delle modalità esecutive della prestazione improntate ad autonomia e per

l'assenza dell' ulteriore e dovuto apporto formativo congruo rispetto al programma; ne deriva che almeno da quella data il rapporto di lavoro è da riconoscersi come un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la conseguente illegittimità del recesso da parte della società convenuta comunicato alla ricorrente il 21.9.2009 in quanto sprovvisto di giusta causa o di giustificato motivo.

A tale conclusione si perviene tenendo conto del momento dal quale l'inadempimento del datore di lavoro ha avuto una obiettiva rilevanza facendo venir meno la causa del contratto stesso di apprendistato (in ordine alla necessità di valutare la rilevanza dell'inadempimento in tema di apprendistato cfr Cass. 16578/04).

Né a conclusioni diverse si può giungere alla luce del fatto che la ricorrente abbia effettivamente conseguito il master presso MIP: infatti il conseguimento dei titoli di studio di alta formazione previsto dall'art. 50 d.lgs. 276/03 non può che configurarsi quale requisito ulteriore rispetto alla formazione che il datore di lavoro comunque si obbliga a fornire, essendo la formazione requisito fondamentale per la tipologia di apprendistato ad alta formazione ; la Corte Costituzionale del resto ha da sempre espresso l'esigenza che l'apprendistato fosse congruo ad una formazione professionale effettiva (cfr Corte Cost 169/73) anche indipendentemente dal conseguimento del titolo.

In conclusione dunque, attesa l'illegittimità del licenziamento, la parte convenuta è tenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, oltre a risarcirle il danno

nella misura della retribuzione globale di fatto intercorrente dalla data del licenziamento alla effettiva reintegrazione, detratto quanto percepito in ragione dell'attività lavorativa svolta presso terzi dall'aprile 2010 pari a euro 1890 mensili, così come riconosciuto dalla stessa e attestato nel verbale di causa.

Le spese di liti liquidate come da dispositivo in ragione cospicuo valore della controversie e della notevole attività istruttoria seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

In accoglimento del ricorso , riconosciuta la illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente con comunicazione del 21.9.09 condanna la convenuta alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato oltre al risarcimento del danno nella misura delle mensilità retributive globali di fatto intercorrenti dalla data del licenziamento alla effettiva reintegrazione con i relativi versamenti previdenziali e contributivi detratta la somma percepita in ragione di attività lavorativa svolta presso terzi dall'aprile 2010 per euro 1890 mensili .

Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite liquidate in Euro 6000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 12,50%.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 01/06/2011

il Giudice

Dott. CHIARINA SALA

Deposito nella Cancelleria della Sez. Lavoro  
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 21 LUG. 2011

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE